

Genova, 28 dicembre 2018

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 15/2018

## OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

### 1 PREMESSA

Le novità concernenti la fatturazione elettronica suggeriscono di esaminare gli aspetti legati all'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture. Si ricorda, infatti, che il legislatore, dopo aver introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per alcune tipologie di operazioni, ha disposto che dall'1.1.2019, l'obbligo di fatturazione elettronica si estenda, in ambito B2B e B2C, alla generalità delle operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto IVA o un privato, risultando esonerati dall'obbligo soltanto i soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 o in regime forfetario ex L. 190/2014. Alla luce di questa graduale estensione della fatturazione elettronica, può essere utile ricapitolare quando la fattura risulti soggetta ad imposta di bollo di 2,00 euro e come tale imposta debba essere versata nel caso di fatturazione elettronica.

### 2 IMPOSTA DI BOLLO E FATTURA

Il DPR 642/72, che disciplina l'imposta di bollo, non prevede una specifica disciplina per le fatture elettroniche che vanno, quindi, assoggettate alla disciplina operante, in generale, per le fatture cartacee. A norma dell'art. 6 della Tabella allegata al DPR 642/72, in linea di principio, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, purché, se non risulta evidenziata l'Iva, il documento contenga l'indicazione che *"trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto"*. Pertanto, le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto. Invece, ove la fattura riguardi corrispettivi non assoggettati ad IVA, l'imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, a meno che non siano applicabili altre specifiche esenzioni. Le

STLEX  
Studio Legale Tributario  
Sede legale:  
Via Santa Radegonda 11  
20121 Milano  
C.F. / P.IVA 03022160109



[www.stlex.it](http://www.stlex.it)  
[www.ecovis.com](http://www.ecovis.com)

► **Milano**  
Via Santa Tecla 3  
20122 Milano  
T +39 02 72 02 2939  
F +39 02 80 52 350  
[studio.milano@stlex.it](mailto:studio.milano@stlex.it)

Via Santa Radegonda 11  
20121 Milano  
T +39 02 72 11 751  
F +39 02 72 11 7575  
[studio.milano@stlex.it](mailto:studio.milano@stlex.it)

► **Genova**  
Piazza della Vittoria 10/13  
16121 Genova  
T +39 010 55 32 41  
F +39 010 55 32 460  
[studio.genova@stlex.it](mailto:studio.genova@stlex.it)

► **Torino**  
Corso Matteotti 12  
10121 Torino  
T +39 011 41 20 801  
F +39 011 41 20 820  
[studio.torino@stlex.it](mailto:studio.torino@stlex.it)

fatture rientrano, infatti, nella previsione dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, che contempla:

- le “*fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi*”;
- le “*ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare*”.

La nota all'art. 13 citato stabilisce inoltre che:

“2. *L'imposta non è dovuta:*

- a) *quando la somma non supera 77,47 euro, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;*
- b) *per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;*
- c) *per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.*

3. *Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici*”.

## 2.1 QUADRO DI INSIEME

La seguente tabella riassume l'applicazione dell'imposta di bollo per le fatture

Regime IVA	Bollo di 2,00 euro (se somma > 77,47)	Eventuale norma di esenzione
Operazioni imponibili	NO	Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni in <i>reverse charge</i>	NO	Per alternative Iva-bollo, v. circ. 37e2006
Operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72	SI	Salvo che l'imposta di bollo sia “compenetrata” nelle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia, v. art. 16 L. 1216/1961
Esportazioni art. 8 c. 1 del DPR 633/72 (esportazioni dirette, indirette e triangolari)	NO	Art. 15 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni nei confronti di esportatori abituali art. 8 c. 2 del DPR 633/1972	SI	Salvo che ci sia l'espressa indicazione che trattasi di merce destinata all'esportazione, v. circ. 415755/1973



Operazioni assimilate alle esportazioni art. 8-bis del DPR 633/72	SI	<i>“fatta eccezione per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo” (circ. 415755/1973)</i>
Cessioni intra UE	NO	Art. 66 co. 5 del DL 331/93
Servizi internazionali art. 9 co. 1 del DPR 633/72	NO	<i>“purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci” (ris. 290586/1978)</i>
Operazioni escluse da IVA ad esempio ex art. 15 del DPR 633/72	SI	
Operazioni fuori campo IVA (mancanza presupposto soggettivo/oggettivo/territoriale)	SI	
Operazioni soggette ai regimi dei minimi/forfettari <sup>1</sup>	SI	

### 3 MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene con particolari modalità, individuate dall'art. 6 del DM 17.6.2014. Si tratta di una modalità di pagamento simile, ma non corrispondente, a quella prevista per il pagamento del bollo virtuale di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.

#### **Versamento del bollo sulla fattura elettronica non è bollo virtuale**

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16, non vi è coincidenza tra:

- la modalità di versamento dell'imposta di bollo prevista per i documenti informatici dal DM 17.6.2014;
- la disciplina relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.

Pertanto, ove il contribuente sia già autorizzato al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72, lo stesso deve assolvere agli obblighi previsti da tale norma solo con riferimento ai documenti diversi da quelli “informatici”, cui si applica il DM 17.6.2014. In pratica, il contribuente dovrebbe

<sup>1</sup> I soggetti che operano in tale regime sono, tuttavia, esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.1.2019.



osservare le disposizioni di cui al DM citato relativamente ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (tra cui le fatture elettroniche) e le disposizioni di cui all'art. 15 del DPR 642/72 per tutti gli altri documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento virtuale.

### 3.1 VERSAMENTO TELEMATICO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

A norma dell'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante l'anno, ove dovuta, deve essere versata:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line;
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### 3.2 ANNOTAZIONE OBBLIGATORIA

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo di 2,00 euro devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014. Con riferimento alla nuova fatturazione elettronica di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, come si desume dall'Allegato A (§ 2.1.7) al provvedimento, contenente le specifiche tecniche, ove l'imposta di bollo risulti dovuta, è necessario compilare, nella sezione "Dati generali", il campo "Dati bollo", indicando:

- che l'assolvimento del bollo avviene con modalità "virtuale" ex DM 17.6.2014;
- l'importo del bollo.

In presenza di questi dati, il sistema provvede ad indicare nella fattura generata che il bollo risulta "assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (Art. 6)".

### 3.3 F24 ON LINE

Al fine di effettuare il predetto versamento, occorre utilizzare il codice tributo "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 10634. Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".



### 3.4 SANZIONI

L'omesso pagamento dell'imposta di bollo dovuta sin dall'origine prevede una sanzione che va dal 100 al 500% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, sanabile mediante ravvedimento operoso.

Le sanzioni e gli interessi da ravvedimento dovranno essere versati utilizzando i codici tributo 2502 e 2503 istituiti con risoluzione n. 32/E del 2015.

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

**STLex Studio Legale Tributario**

